



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 27.10.2011
COM(2011) 690 definitivo

2011/0304 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sull'adesione dell'Unione europea al protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo

RELAZIONE

1. La Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, nota anche come "Convenzione di Barcellona", è stata firmata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e modificata il 10 giugno 1995. È entrata in vigore il 9 luglio 2004. L'Unione europea è parte contraente della convenzione, come tutti i suoi Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo (Italia, Grecia, Spagna, Francia, Slovenia, Malta e Cipro), unitamente ad altri 14 paesi dell'area mediterranea che non sono membri dell'Unione. L'articolo 7 della convenzione modificata impone espressamente alle parti contraenti di adottare ogni misura idonea a prevenire, ridurre, combattere e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento della zona del Mare Mediterraneo derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo.

2. Uno dei protocolli della convenzione di Barcellona verte sulla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo (comunemente noto come "protocollo offshore"). Adottato il 14 ottobre 1994 dalla conferenza delle parti tenutasi a Madrid, esso tiene conto delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982.

3. L'Unione europea non ha né firmato né ratificato il protocollo offshore. La Commissione aveva proposto al Consiglio (COM(94)397 definitivo) di firmare il protocollo prima che fosse adottato dalla conferenza delle parti nell'ottobre 1994. All'epoca si ritenne più opportuno portare avanti l'elaborazione di un regime comunitario di responsabilità ambientale, anziché precorrerlo con un accordo internazionale. Nel 1993 era già stato pubblicato il Libro verde sul risarcimento dei danni all'ambiente (seguito nel 2000 dal Libro bianco sulla responsabilità per danni all'ambiente) e nel 2004 è stata infine adottata la direttiva sulla responsabilità ambientale (DRA).

4. Il protocollo offshore è entrato in vigore il 24 marzo 2011. È stato finora ratificato da Albania, Tunisia, Marocco, Libia, Cipro e Siria. Alcuni Stati membri dell'Unione europea che sono parti contraenti della convenzione di Barcellona hanno già annunciato nei mesi scorsi la loro intenzione di ratificare il protocollo.

5. Il protocollo offshore riguarda tutta una serie di attività di esplorazione e sfruttamento, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni, la rimozione degli impianti abbandonati o in disuso, l'uso e lo smaltimento di sostanze nocive, disposizioni in materia di responsabilità e risarcimento dei danni, il coordinamento a livello regionale con altre parti della convenzione di Barcellona, nonché disposizioni relative alla sicurezza, ai piani di emergenza e al monitoraggio.

6. Le disposizioni del protocollo offshore dovranno essere attuate a diversi livelli dell'amministrazione e dagli operatori economici. Spetterà agli Stati membri e alle loro autorità competenti definire ed attuare talune misure di dettaglio previste nel protocollo, come l'istituzione di un sistema nazionale di monitoraggio nonché l'adozione e l'applicazione di norme e procedure appropriate per la determinazione delle responsabilità e il risarcimento dei danni.

7. Si calcola che nel Mediterraneo vi siano più di 200 piattaforme offshore attive, mentre è all'esame la costruzione di altri impianti. In seguito alla scoperta di vasti giacimenti di combustibili fossili nel Mediterraneo, si prevede un aumento delle attività di esplorazione e

sfruttamento di idrocarburi. Date la morfologia semichiusa e le speciali caratteristiche idrodinamiche del Mare Mediterraneo, un incidente paragonabile a quello accaduto nel Golfo del Messico nel 2010 avrebbe immediate conseguenze deleterie a livello transfrontaliero sull'economia e sui fragili ecosistemi marini e costieri dell'area mediterranea. È probabile che le attività di esplorazione e sfruttamento si estenderanno, a medio termine, ad altre risorse minerali presenti in alto mare, nel fondo del mare e nel suo sottosuolo.

8. Se i rischi inerenti a tali attività non verranno affrontati efficacemente, ne potrebbero risultare seriamente compromessi gli sforzi che Italia, Grecia, Spagna, Francia, Slovenia, Malta e Cipro stanno compiendo per conseguire e mantenere buone condizioni ambientali nelle loro acque marine, come richiesto dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino 2008/56/CE, come pure l'adempimento degli impegni e degli obblighi contratti dai suddetti paesi e dalla stessa Unione europea in quanto parti contraenti della convenzione di Barcellona.

9. La recente comunicazione della Commissione sulla sicurezza delle attività offshore (COM(2010)560 definitivo del 12.10.2010) enuncia gli ambiti in cui è necessario intervenire per garantire i livelli di sicurezza e tutela dell'ambiente che sono propri dell'Unione europea e propone azioni concrete; uno degli ambiti individuati è la cooperazione internazionale per promuovere la sicurezza offshore e le capacità di reazione a livello mondiale, mentre una delle azioni corrispondenti consiste nel verificare le possibilità che possono offrire le convenzioni regionali; in particolare, la comunicazione raccomanda di rilanciare, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, la procedura per far entrare in vigore il protocollo offshore.

10. Nelle conclusioni sulla sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi, il Consiglio afferma che l'Unione europea e i suoi Stati membri dovrebbero continuare a svolgere un ruolo di primo piano negli sforzi prodigati per elaborare i più rigorosi standard di sicurezza nel quadro delle iniziative e sedi internazionali e della cooperazione regionale, come ad esempio nel Mar Mediterraneo, e invita la Commissione e gli Stati membri a fare il miglior uso possibile delle convenzioni internazionali in vigore.

11. Nella risoluzione del 13 settembre 2011, il Parlamento europeo sottolinea l'importanza di mettere pienamente in vigore il protocollo non ratificato del 1994 sulle attività offshore nel Mare Mediterraneo, per la protezione contro l'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento.

12. Uno degli obiettivi della politica ambientale dell'Unione europea è promuovere l'adozione di misure a livello internazionale per affrontare problemi ambientali su scala regionale. In relazione al protocollo offshore, è particolarmente importante tener presente che, in caso di incidente in un mare semichiuso come il Mediterraneo, sarebbe altamente probabile il verificarsi di effetti ambientali transfrontalieri. È pertanto opportuno che l'Unione europea prenda tutte le iniziative necessarie a sostegno della sicurezza delle attività di esplorazione e sfruttamento offshore e per la protezione dell'ambiente marino nel Mediterraneo.

13. Risulta non solo necessario, ma anche urgente affrontare gli enormi rischi potenziali legati alle attività offshore, in particolare quelle svolte in condizioni complesse, tra cui la trivellazione in alto mare, e istituire idonei meccanismi di prevenzione e di reazione a livello nazionale e regionale per combattere l'inquinamento operativo, illecito e accidentale. Per questo motivo la Commissione, in concomitanza con la presente proposta, propone anche un

regolamento sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, esplorazione e produzione di idrocarburi.

14. Il protocollo offshore riguarda un settore disciplinato in ampia misura dal diritto dell'Unione. Ne fanno parte, ad esempio, elementi quali la protezione dell'ambiente marino, la valutazione dell'impatto ambientale e la responsabilità per danni all'ambiente. Fatta salva la decisione definitiva del legislatore in materia, il protocollo offshore è altresì coerente con gli obiettivi della proposta di regolamento sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, esplorazione e produzione di idrocarburi, tra l'altro in fatto di autorizzazione, valutazione dell'impatto ambientale e capacità tecnico-finanziaria degli operatori.

15. È pertanto opportuno che l'Unione europea aderisca al protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sull'adesione dell'Unione europea al protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, successivamente ridenominata Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo (di seguito "convenzione di Barcellona"), è stata conclusa a nome della Comunità europea con decisioni del Consiglio 77/585/CEE e 1999/802/CE.
- (2) Ai sensi dell'articolo 7 della convenzione di Barcellona, le parti contraenti adottano ogni misura idonea a prevenire, ridurre, combattere e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento della zona del Mare Mediterraneo derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo.
- (3) Uno dei protocolli della convenzione di Barcellona verte sulla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo (comunemente noto come "protocollo offshore"). Entrato in vigore il 24 marzo 2011, è stato finora ratificato da Albania, Tunisia, Marocco, Libia, Cipro e Siria. Alcuni Stati membri dell'Unione europea che sono parti contraenti della convenzione di Barcellona hanno già annunciato nei mesi scorsi la loro intenzione di ratificare il protocollo.
- (4) Si calcola che nel Mediterraneo vi siano più di 200 piattaforme offshore attive, mentre è all'esame la costruzione di altri impianti. In seguito alla scoperta di vasti giacimenti di combustibili fossili nel Mediterraneo, si prevede un aumento delle attività di esplorazione e sfruttamento di idrocarburi. Date la morfologia semichiusa e le speciali caratteristiche idrodinamiche del Mare Mediterraneo, un incidente paragonabile a quello accaduto nel Golfo del Messico nel 2010 avrebbe immediate conseguenze deleterie a livello transfrontaliero sull'economia e sui fragili ecosistemi marini e costieri dell'area mediterranea. È probabile che le attività di esplorazione e

sfruttamento si estenderanno, a medio termine, ad altre risorse minerali presenti in alto mare, nel fondo del mare e nel suo sottosuolo.

- (5) Se i rischi inerenti a tali attività non verranno affrontati efficacemente, ne potrebbero risultare seriamente compromessi gli sforzi che Italia, Grecia, Spagna, Francia, Slovenia, Malta e Cipro stanno compiendo per conseguire e mantenere buone condizioni ambientali nelle loro acque marine, come richiesto dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino 2008/56/CE, come pure l'adempimento degli impegni e degli obblighi contratti dai suddetti paesi e dalla stessa Unione europea in quanto parti contraenti della convenzione di Barcellona.
- (6) Il protocollo offshore comprende un'ampia gamma di disposizioni che dovranno essere attuate a diversi livelli dell'amministrazione. È opportuno che l'Unione europea intervenga a sostegno della sicurezza delle attività di esplorazione e sfruttamento offshore, tenendo presente, tra l'altro, l'alta probabilità che i problemi ambientali connessi a tali attività siano di carattere transfrontaliero, mentre spetterà agli Stati membri e alle loro autorità competenti definire ed attuare talune misure di dettaglio previste nel protocollo offshore.
- (7) La comunicazione della Commissione sulla sicurezza delle attività offshore¹ riconosce l'importanza della cooperazione internazionale per promuovere la sicurezza offshore e le capacità di reazione a livello mondiale e indica, tra le azioni appropriate a questo scopo, la verifica delle possibilità che possono offrire le convenzioni regionali. La stessa comunicazione raccomanda di rilanciare, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, la procedura per far entrare in vigore il protocollo offshore.
- (8) Nelle conclusioni sulla sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi, il Consiglio afferma che l'Unione europea e i suoi Stati membri dovrebbero continuare a svolgere un ruolo di primo piano negli sforzi prodigati per elaborare i più rigorosi standard di sicurezza nel quadro delle iniziative e sedi internazionali e della cooperazione regionale, come ad esempio nel Mar Mediterraneo, e invita la Commissione e gli Stati membri a fare il miglior uso possibile delle convenzioni internazionali in vigore.
- (9) Nella risoluzione del 13 settembre 2011, il Parlamento europeo sottolinea l'importanza di mettere pienamente in vigore il protocollo non ratificato del 1994 sulle attività offshore nel Mare Mediterraneo, per la protezione contro l'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento.
- (10) Uno degli obiettivi della politica ambientale dell'Unione europea è promuovere l'adozione di misure a livello internazionale per affrontare problemi ambientali su scala regionale. In relazione al protocollo offshore, è particolarmente importante tener presente che, in caso di incidente in un mare semichiuso come il Mediterraneo, sarebbe altamente probabile il verificarsi di effetti ambientali transfrontalieri. È pertanto opportuno che l'Unione europea prenda tutte le iniziative necessarie a sostegno della sicurezza delle attività di esplorazione e sfruttamento offshore e per la protezione dell'ambiente marino nel Mediterraneo.

¹ COM(2010)560 definitivo del 12.10.2010.

- (11) In concomitanza con la presente proposta, la Commissione propone anche un regolamento sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, esplorazione e produzione di idrocarburi.
- (12) Il protocollo offshore riguarda un settore disciplinato in ampia misura dal diritto dell'Unione. Ne fanno parte, ad esempio, elementi quali la protezione dell'ambiente marino, la valutazione dell'impatto ambientale e la responsabilità per danni all'ambiente. Fatta salva la decisione definitiva del legislatore in materia, il protocollo offshore è altresì coerente con gli obiettivi della proposta di regolamento sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, esplorazione e produzione di idrocarburi, tra l'altro in fatto di autorizzazione, valutazione dell'impatto ambientale e capacità tecnico-finanziaria degli operatori.
- (13) È indispensabile una stretta cooperazione tra gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea, sia in sede di negoziato e conclusione, sia nell'adempimento degli impegni assunti. L'obbligo di cooperazione scaturisce dall'esigenza della rappresentanza unitaria dell'Unione europea a livello internazionale. Pertanto, gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Barcellona e che non vi hanno ancora provveduto devono prendere le disposizioni necessarie per portare a termine la procedura di ratifica o di adesione al protocollo offshore.
- (14) È opportuno concludere il protocollo offshore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata a nome dell'Unione l'adesione dell'Unione europea al protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione europea, al deposito dello strumento di approvazione presso il governo di Spagna, che svolge la funzione di depositario secondo il disposto dell'articolo 32 del protocollo, allo scopo di impegnare l'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione. Viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*².

Fatto a Bruxelles

*Per il Consiglio
Il presidente*

² La data di entrata in vigore dell'accordo per l'Unione europea sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del Segretariato generale del Consiglio.

ALLEGATO

Le parti contraenti del presente protocollo,

In quanto parti contraenti della Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976,

Tenendo presente l'articolo 7 della suddetta convenzione,

Tenendo presente l'aumento delle attività di esplorazione e di sfruttamento del fondo del Mare Mediterraneo e del suo sottosuolo,

Riconoscendo che l'inquinamento che ne può derivare rappresenta un grave pericolo per l'ambiente e per gli esseri umani,

Desiderose di proteggere e preservare il Mare Mediterraneo dall'inquinamento derivante dalle attività di esplorazione e di sfruttamento,

Tenendo conto dei protocolli connessi alla Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento e, in particolare, del protocollo relativo alla collaborazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica, adottato a Barcellona il 16 febbraio 1976, e del protocollo sulle zone specialmente protette del Mediterraneo, adottato a Ginevra il 3 aprile 1982,

Tenendo presenti le disposizioni pertinenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, adottata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e firmata da numerose parti contraenti,

Riconoscendo le differenze nei livelli di sviluppo degli Stati costieri e tenendo conto degli imperativi economici e sociali dei paesi in via di sviluppo,

Hanno convenuto quanto segue:

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

DEFINIZIONI

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- (a) "convenzione", la Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976;
- (b) "organizzazione", l'organismo di cui all'articolo 17 della convenzione;
- (c) "risorse", tutte le risorse minerali, siano esse allo stato solido, liquido o gassoso;
- (d) "attività di esplorazione e/o di sfruttamento delle risorse nella zona del protocollo" (di seguito denominate "attività"),

- i) attività di ricerca scientifica concernenti le risorse del fondo del mare e del suo sottosuolo;
- ii) attività di esplorazione:
 - attività sismologiche; prospezioni del fondo del mare e del suo sottosuolo; prelievo di campioni;
 - perforazioni esplorative;
- iii) attività di sfruttamento:
 - installazione di un impianto destinato all'estrazione di risorse e attività connesse;
 - perforazioni di sviluppo;
 - estrazione, trattamento e magazzinaggio;
 - trasporto a terra mediante condotte e carico di navi;
 - manutenzione, riparazione e altre operazioni ausiliarie;
- (e) "inquinamento", la definizione di cui all'articolo 2, lettera a), della convenzione;
- (f) "impianto", qualsiasi struttura fissa o galleggiante, e qualsiasi elemento che ne costituisca parte integrante, adibito alle attività, fra cui in particolare:
 - i) unità fisse o mobili di perforazione offshore;
 - ii) unità di produzione fisse o galleggianti, comprese unità a posizionamento dinamico;
 - iii) infrastrutture di magazzinaggio offshore, incluse le navi utilizzate per tale scopo;
 - iv) terminali di carico offshore e sistemi di trasporto dei prodotti estratti, come condotte sottomarine;
 - v) apparecchiature ad esso correlate ed attrezzature per il ricarica, la lavorazione, il magazzinaggio e lo smaltimento di sostanze estratte dal fondo del mare o dal suo sottosuolo;
- (g) "operatore",
 - i) qualsiasi persona fisica o giuridica autorizzata dalla parte avente giurisdizione sulla zona in cui si svolgono le attività (di seguito denominata "parte contraente") in conformità al presente protocollo a svolgere tali attività e/o che svolge tali attività, oppure
 - ii) qualsiasi persona che non è in possesso di un'autorizzazione ai sensi del presente protocollo, ma che esercita di fatto il controllo di tali attività;

- (h) "zona di sicurezza", una zona stabilita intorno agli impianti in conformità alle disposizioni del diritto internazionale generale e ai requisiti tecnici, appositamente segnalata per garantire la sicurezza della navigazione e degli impianti;
- (i) "residui", sostanze e materiali di qualsiasi tipo, forma o genere derivanti dalle attività contemplate dal presente protocollo che sono smaltiti o destinati ad essere smaltiti o che devono essere smaltiti;
- (j) "sostanze e materiali pericolosi o nocivi", sostanze e materiali di qualsiasi tipo, forma e genere che potrebbero causare inquinamento se introdotti nella zona del protocollo;
- (k) "piano di utilizzo delle sostanze chimiche", un piano redatto dall'operatore di un impianto offshore che riporta:
 - i) le sostanze chimiche che l'operatore intende utilizzare nelle operazioni;
 - ii) lo o gli scopi per cui l'operatore intende utilizzare le sostanze chimiche;
 - iii) le concentrazioni massime delle sostanze chimiche che l'operatore intende utilizzare in composizione con altre sostanze e le quantità massime che si intende utilizzare in un determinato periodo;
 - iv) la zona in cui è possibile che la sostanza chimica fuoriesca nell'ambiente marino;
- (l) "idrocarburi", petrolio in tutte le sue forme, inclusi petrolio greggio, olio combustibile, morchie, residui di idrocarburi e prodotti raffinati e anche, senza limitare il carattere generale di quanto precede, le sostanze elencate nell'appendice del presente protocollo;
- (m) "miscela di idrocarburi", ogni miscela contenente idrocarburi;
- (n) "acque reflue",
 - i) acque di scarico e altri rifiuti provenienti da qualsiasi tipo di servizi igienici, orinatoi ed evacuazioni di wc;
 - ii) acque di scarico di locali ad uso medico (infermeria, locale per le cure mediche, ecc.) tramite lavabi, vasche e ombrinali situati in tali locali;
 - iii) altre acque reflue se mescolate con le acque di drenaggio sopra definite;
- (o) "rifiuti", qualsiasi tipo di rifiuti alimentari, domestici e operativi generati durante il normale funzionamento dell'impianto e soggetti a smaltimento continuo o periodico, fatta eccezione per le sostanze definite o elencate in altre disposizioni del presente protocollo;
- (p) "limite delle acque dolci", il punto di un corso d'acqua dolce in cui, con bassa marea e in periodo di magra, si riscontra un sensibile aumento del grado di salinità dovuto alla presenza di acqua marina.

Articolo 2

CAMPO DI APPLICAZIONE GEOGRAFICO

1. La zona a cui si applica il presente protocollo (in esso denominata "zona del protocollo") è la seguente:
 - (a) la zona del Mare Mediterraneo quale definita nell'articolo 1 della convenzione, compresi la piattaforma continentale, il fondo del mare e il suo sottosuolo;
 - (b) le acque, compresi il fondo del mare e il suo sottosuolo, sul lato rivolto verso terra delle linee di base da cui è misurata la larghezza del mare territoriale e che si estendono, nel caso dei corsi d'acqua, fino al limite delle acque dolci.
2. Le parti contraenti del presente protocollo (in esso denominate "le parti") possono includere nella zona del protocollo zone umide e zone costiere del proprio territorio.
3. Nessuna disposizione del presente protocollo né alcun atto adottato sulla base dello stesso pregiudicano i diritti degli Stati per quanto riguarda la delimitazione della piattaforma continentale.

Articolo 3

IMPEGNI GENERALI

1. Le parti adottano, individualmente o nell'ambito di una cooperazione bilaterale o multilaterale, tutti i provvedimenti opportuni per evitare, ridurre, combattere e controllare, nella zona del protocollo, l'inquinamento derivante dalle attività, assicurando tra l'altro che siano utilizzate a tal fine le migliori tecniche disponibili, efficaci sotto il profilo ambientale ed economicamente appropriate.
2. Le parti assicurano che siano adottati tutti i provvedimenti necessari perché le attività non causino inquinamento.

SEZIONE II – SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE

Articolo 4

PRINCIPI GENERALI

1. Tutte le attività nella zona del protocollo, compresa l'installazione in loco di impianti, sono soggette all'autorizzazione scritta preliminare per l'esplorazione o lo sfruttamento rilasciata dall'autorità competente. Prima di concedere l'autorizzazione, tale autorità si accerta che l'impianto sia stato costruito secondo norme e pratiche internazionali e che l'operatore disponga della competenza tecnica e della capacità finanziaria per svolgere le attività. L'autorizzazione è concessa in conformità alla procedura appropriata, stabilita dall'autorità competente.

2. L'autorizzazione è rifiutata se esistono indicazioni che le attività proposte possano causare effetti nocivi significativi sull'ambiente che non potrebbero essere evitati rispettando le condizioni stabilite nell'autorizzazione e specificate all'articolo 6, paragrafo 3, del presente protocollo.
3. Quando valuta se approvare la localizzazione di un impianto, la parte contraente si accerta che tale localizzazione non comporti effetti negativi per le infrastrutture esistenti, in particolare per condotte e cavi.

Articolo 5

REQUISITI PER LE AUTORIZZAZIONI

1. La parte contraente stabilisce che ciascuna domanda di autorizzazione o di rinnovo di un'autorizzazione è subordinata alla presentazione del progetto da parte dell'operatore candidato all'autorità competente e che tale domanda deve in particolare comprendere i seguenti elementi:
 - (a) un'indagine sugli effetti delle attività proposte sull'ambiente; in funzione della natura, portata e durata delle attività, dei metodi tecnici utilizzati per le stesse e delle caratteristiche della zona, l'autorità competente può chiedere che sia realizzata una valutazione d'impatto ambientale in conformità all'allegato IV del presente protocollo;
 - (b) la definizione precisa delle zone geografiche in cui è prevista l'attività, comprese le zone di sicurezza;
 - (c) informazioni dettagliate sulle qualifiche professionali e tecniche dell'operatore candidato e del personale dell'impianto nonché sulla composizione dell'equipaggio;
 - (d) le misure di sicurezza di cui all'articolo 15;
 - (e) il piano di emergenza dell'operatore di cui all'articolo 16;
 - (f) le procedure di monitoraggio di cui all'articolo 19;
 - (g) i piani di rimozione degli impianti di cui all'articolo 20;
 - (h) le precauzioni per le zone specialmente protette di cui all'articolo 21;
 - (i) l'assicurazione o altra garanzia finanziaria a copertura della responsabilità secondo quanto prescritto all'articolo 27, paragrafo 2, lettera b).
2. Per attività di ricerca scientifica e di esplorazione l'autorità competente può decidere di limitare la portata dei requisiti stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo in funzione della natura, dell'ambito e della durata delle attività, dei metodi tecnici utilizzati per le stesse e delle caratteristiche della zona.

Articolo 6

CONCESSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 4 sono concesse solo dopo che l'autorità competente abbia esaminato i requisiti elencati all'articolo 5 e all'allegato IV.
2. Ciascuna autorizzazione specifica le attività previste e il periodo di validità, definisce i limiti geografici della zona interessata e precisa i requisiti tecnici e gli impianti autorizzati. Le necessarie zone di sicurezza sono stabilite in una fase successiva appropriata.
3. L'autorizzazione può imporre condizioni con riguardo alle misure, alle tecniche o ai metodi elaborati per ridurre al minimo i rischi di inquinamento derivante dalle attività e i relativi danni.
4. Le parti notificano appena possibile all'organizzazione le autorizzazioni concesse o rinnovate. L'organizzazione tiene un registro di tutti gli impianti autorizzati nella zona del protocollo.

Articolo 7

SANZIONI

Ciascuna parte prescrive sanzioni da irrogare per le violazioni di obblighi derivanti dal presente protocollo o per la mancata osservanza delle leggi o dei regolamenti nazionali di recepimento del presente protocollo o per il mancato rispetto delle condizioni specifiche annesse all'autorizzazione.

SEZIONE III – RESIDUI E SOSTANZE E MATERIALI PERICOLOSI O NOCIVI

Articolo 8

OBBLIGO GENERALE

Fatte salve le altre norme o gli altri obblighi di cui alla presente sezione, le parti impongono agli operatori l'obbligo generale di utilizzare le migliori tecniche disponibili, efficaci sotto il profilo ambientale ed economicamente appropriate, e di osservare norme accettate a livello internazionale per quanto riguarda i residui nonché l'uso, il magazzinaggio e lo smaltimento di sostanze e materiali pericolosi o nocivi al fine di ridurre al minimo il rischio di inquinamento.

Articolo 9

SOSTANZE E MATERIALI PERICOLOSI O NOCIVI

1. L'impiego e il magazzinaggio di sostanze chimiche per le attività sono approvati dall'autorità competente sulla base del piano di utilizzo delle sostanze chimiche.
2. La parte contraente può disciplinare, limitare o vietare l'impiego di sostanze chimiche per le attività in conformità agli orientamenti che devono essere adottati dalle parti contraenti.
3. Ai fini della protezione dell'ambiente le parti si accertano che ogni sostanza e materiale impiegati per le attività siano accompagnati da una descrizione della composizione fornita dal soggetto che produce tale sostanza o materiale.
4. Nella zona del protocollo è vietato lo smaltimento di sostanze e materiali pericolosi o nocivi risultanti dalle attività contemplate dal presente protocollo ed elencati nell'allegato I dello stesso.
5. Lo smaltimento nella zona del protocollo di sostanze e materiali pericolosi o nocivi risultanti dalle attività contemplate dal presente protocollo ed elencati nell'allegato II dello stesso è subordinato in ciascun caso al rilascio di un permesso speciale preventivo da parte dell'autorità competente.
6. Lo smaltimento nella zona del protocollo di tutte le altre sostanze e materiali pericolosi o nocivi risultanti dalle attività contemplate dal presente protocollo e che potrebbero causare inquinamento è subordinato al rilascio di un permesso generale preventivo da parte dell'autorità competente.
7. I permessi di cui ai paragrafi 5 e 6 sono rilasciati solo dopo un'attenta considerazione di tutti fattori di cui all'allegato III del presente protocollo.

Articolo 10

IDROCARBURI E MISCELE DI IDROCARBURI E FLUIDI E DETRITI DI PERFORAZIONE

1. Le parti elaborano e adottano norme comuni per lo smaltimento di idrocarburi e di miscele di idrocarburi provenienti dagli impianti nella zona del protocollo.
 - (a) Tali norme comuni sono elaborate in conformità alle disposizioni dell'allegato V, parte A.
 - (b) Tali norme comuni non sono meno restrittive, in particolare, dei valori seguenti:
 - i) per il drenaggio della sala macchine, un contenuto di idrocarburi massimo di 15 mg per litro non diluito;

- ii) per l'acqua di produzione, un contenuto di idrocarburi massimo di 40 mg per litro in media per ogni mese di calendario; il contenuto non è in nessun momento superiore a 100 mg per litro.
- (c) Le parti decidono di comune accordo il metodo che sarà utilizzato per analizzare il contenuto di idrocarburi.
- 2. Le parti formulano e adottano norme comuni per l'utilizzo e lo smaltimento di fluidi e detriti di perforazione nella zona del protocollo. Tali norme comuni sono elaborate in conformità alle disposizioni dell'allegato V, parte B.
- 3. Ciascuna parte prende provvedimenti appropriati per far rispettare le norme comuni adottate in conformità del presente articolo o norme più restrittive eventualmente adottate.

Articolo 11

ACQUE REFLUE

- 1. La parte contraente vieta lo scarico di acque reflue provenienti da impianti occupati in permanenza da 10 o più persone nella zona del protocollo, tranne se:
 - (a) l'impianto scarica acque reflue dopo il loro trattamento, approvato dall'autorità competente, ad una distanza di almeno quattro miglia nautiche dalla terraferma o dall'impianto ittico fisso più vicini, lasciando alla parte contraente la facoltà di decidere caso per caso, oppure
 - (b) le acque reflue non sono trattate, ma lo scarico è effettuato in conformità alle norme e regole internazionali, oppure
 - (c) le acque reflue sono state trattate in un impianto di depurazione approvato e certificato dall'autorità competente.
- 2. Se del caso e ove ritenuto necessario, la parte contraente impone disposizioni più severe, fra l'altro a causa del regime delle correnti nella zona o in prossimità di una delle zone di cui all'articolo 21.
- 3. Le eccezioni di cui al paragrafo 1 non si applicano se lo scarico produce solidi galleggianti visibili o se causa colorazione, decolorazione od opacità delle acque circostanti.
- 4. Se le acque reflue sono mescolate a residui e sostanze e materiali pericolosi o nocivi soggetti a requisiti di smaltimento diversi, si applicano i requisiti più rigorosi.

Articolo 12

RIFIUTI

1. La parte contraente vieta lo smaltimento nella zona del protocollo dei seguenti prodotti e materiali:
 - (a) tutta la plastica, comprese, tra l'altro, funi sintetiche, reti da pesca sintetiche e sacchetti per rifiuti in plastica;
 - (b) tutti gli altri rifiuti non biodegradabili, compresi prodotti in carta, stracci, vetro, metallo, bottiglie, terraglie, paglioli e materiali di rivestimento e imballaggio.
2. Lo smaltimento di residui alimentari nella zona del protocollo ha luogo quanto più lontano possibile dalla terraferma, in conformità alle norme e regole internazionali.
3. Se i rifiuti sono mescolati ad altri scarichi soggetti a diversi requisiti di smaltimento o di scarico, si applicano i requisiti più rigorosi.

Articolo 13

IMPIANTI DI RACCOLTA, ISTRUZIONI E SANZIONI

Le parti provvedono affinché:

- (a) gli operatori smaltiscano in modo soddisfacente tutti i residui e le sostanze e i materiali pericolosi o nocivi in impianti di raccolta designati a terra, salvo disposizioni diverse del protocollo;
- (b) a tutto il personale siano impartite istruzioni sui mezzi adeguati di smaltimento;
- (c) gli smaltimenti illegali siano soggetti a sanzioni.

Articolo 14

ECCEZIONI

1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano nei seguenti casi:
 - (a) forza maggiore, e in particolare per smaltimenti:
 - destinati a salvare vite umane,
 - destinati a garantire la sicurezza degli impianti,
 - in caso di danni all'impianto o alle sue apparecchiature,

a condizione che dopo la scoperta del danno o dopo lo smaltimento siano state prese tutte le precauzioni ragionevoli per ridurre gli effetti negativi;

- (b) scarico in mare di sostanze contenenti idrocarburi o di sostanze e materiali pericolosi o nocivi che, previa autorizzazione dell'autorità competente, sono impiegati per combattere episodi specifici di inquinamento al fine di ridurre al minimo i danni provocati.
2. Le disposizioni della presente sezione si applicano tuttavia in tutti i casi in cui l'operatore ha agito con l'intento di causare danni o in modo imprudente e sapendo che con ogni probabilità ne sarebbe risultato un danno.
3. Gli smaltimenti effettuati nelle circostanze di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono comunicati immediatamente all'organizzazione e, tramite l'organizzazione stessa o direttamente, alle parti potenzialmente interessate, insieme a informazioni dettagliate sulle circostanze e sulla natura e quantità di residui o sostanze o materiali pericolosi o nocivi scaricati.

SEZIONE IV – MISURE DI SALVAGUARDIA

Articolo 15

MISURE DI SICUREZZA

1. La parte contraente nella cui giurisdizione le attività sono previste o sono svolte provvede affinché siano adottate misure di sicurezza con riguardo alla progettazione, alla costruzione, alla posa, alle attrezzature, alla segnalazione, al funzionamento e alla manutenzione degli impianti.
2. La parte contraente provvede affinché l'operatore disponga negli impianti, in qualsiasi momento, di attrezzature e dispositivi adeguati, mantenuti in buono stato di funzionamento, per proteggere la vita umana, prevenire e combattere l'inquinamento accidentale e facilitare la pronta reazione a un'emergenza, in conformità alle migliori tecniche disponibili, efficaci sotto il profilo ambientale ed economicamente appropriate, e alle disposizioni del piano di emergenza dell'operatore di cui all'articolo 16.
3. L'autorità competente richiede un certificato di sicurezza e idoneità all'utilizzo previsto (di seguito denominato "il certificato"), rilasciato da un organismo riconosciuto e da presentare per piattaforme di produzione, unità mobili di perforazione offshore, infrastrutture di magazzinaggio offshore, sistemi di carico offshore e condotte e per altri impianti di questo tipo eventualmente specificati dalla parte contraente.
4. Le parti si accertano mediante ispezione che le attività siano esercitate dall'operatore in conformità al presente articolo.

Articolo 16

PIANO DI EMERGENZA

1. In casi di emergenza le parti contraenti attuano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del protocollo relativo alla cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica.
2. Ciascuna parte impone agli operatori responsabili degli impianti soggetti alla propria giurisdizione di predisporre un piano di emergenza in caso di inquinamento accidentale, coordinato con il piano di emergenza della parte contraente redatto in conformità al protocollo relativo alla cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e altre sostanze nocive in caso di situazione critica e approvato in conformità alle procedure stabilite dalle autorità competenti.
3. Ogni parte contraente istituisce un coordinamento per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di emergenza. Tali piani sono stabiliti in conformità agli orientamenti adottati dalla competente organizzazione internazionale. In particolare, essi sono conformi alle disposizioni dell'allegato VII del presente protocollo.

Articolo 17

NOTIFICA

Ogni parte impone agli operatori responsabili degli impianti soggetti alla propria giurisdizione di comunicare senza indugio all'autorità competente:

- (a) qualsiasi evento verificatosi nel loro impianto che causi o rischi di causare inquinamento nella zona del protocollo;
- (b) qualsiasi evento osservato in mare che causi o rischi di causare inquinamento nella zona del protocollo.

Articolo 18

ASSISTENZA RECIPROCA IN CASI DI EMERGENZA

In casi di emergenza una parte che necessita di assistenza per prevenire, ridurre o combattere l'inquinamento derivante dalle attività può chiedere l'aiuto delle altre parti, direttamente o attraverso il Centro regionale di coordinamento e controllo per la prevenzione e la lotta all'inquinamento nel Mediterraneo (REMPEC), che faranno il possibile per fornire l'assistenza richiesta.

A tal fine una parte, che sia anche parte contraente del protocollo relativo alla collaborazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo provocato dagli idrocarburi e

altre sostanze nocive in caso di situazione critica, applica le pertinenti disposizioni del suddetto protocollo.

Articolo 19

MONITORAGGIO

1. L'operatore è tenuto a misurare, o a far misurare da un soggetto qualificato esperto in materia, gli impatti delle attività sull'ambiente in funzione della natura, portata e durata delle attività, dei metodi tecnici utilizzati per le stesse e delle caratteristiche della zona e a comunicare tali dati periodicamente o su richiesta dell'autorità competente affinché tale autorità possa effettuare una valutazione secondo la procedura da essa definita nel proprio sistema di autorizzazione.
2. Ove appropriato, l'autorità competente istituisce un sistema nazionale di monitoraggio al fine di poter monitorare periodicamente gli impianti e l'impatto delle attività sull'ambiente, in modo da assicurare che le condizioni cui è subordinata la concessione dell'autorizzazione siano soddisfatte.

Articolo 20

RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI

1. L'autorità competente impone all'operatore di rimuovere gli impianti abbandonati o in disuso per garantire la sicurezza della navigazione, tenendo conto degli orientamenti e delle norme adottate dalla competente organizzazione internazionale. Tale rimozione tiene anche nel debito conto gli altri usi legittimi del mare, in particolare la pesca, la protezione dell'ambiente marino e i diritti e i doveri delle altre parti contraenti. Prima della rimozione l'operatore, sotto la propria responsabilità, prende tutte le misure necessarie a prevenire fuoriuscite o sversamenti dal sito delle attività.
2. L'autorità competente impone all'operatore di rimuovere condotte abbandonate o in disuso in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, o di pulirne l'interno e abbandonarle o di pulirne l'interno e soterrarle in modo che non causino inquinamento, non costituiscano un pericolo per la navigazione, non ostacolino la pesca, non rappresentino una minaccia per l'ambiente marino e non interferiscano con altri usi legittimi del mare o con i diritti e i doveri delle altre parti contraenti. L'autorità competente provvede affinché sia data appropriata pubblicità alla profondità, alla posizione e alle dimensioni delle condotte sotterrate e che tali informazioni siano indicate sulle carte e notificate all'organizzazione e ad altre organizzazioni internazionali competenti nonché alle parti.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli impianti abbandonati o non più usati da un operatore la cui autorizzazione possa essere stata sospesa o ritirata in conformità all'articolo 7.

4. L'autorità competente può indicare eventuali modifiche da apportare al livello delle attività e alle misure per la protezione dell'ambiente marino inizialmente previsti.
5. L'autorità competente può disciplinare la cessione o il trasferimento ad altre persone di attività autorizzate.
6. Se l'operatore non rispetta le disposizioni del presente articolo, l'autorità competente intraprende, a spese dell'operatore, l'azione o le azioni che possono risultare necessarie per rimediare all'inadempienza dell'operatore.

Articolo 21

ZONE SPECIALMENTE PROTETTE

Per proteggere le zone definite nel protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo e le altre zone eventualmente stabilite da una parte e al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi in esso enunciati, le parti adottano provvedimenti speciali in conformità al diritto internazionale, individualmente o tramite una cooperazione bilaterale o multilaterale, per prevenire, ridurre, combattere e controllare l'inquinamento derivante dalle attività svolte in tali zone.

Oltre alle disposizioni indicate nel protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo per la concessione di autorizzazioni, tali provvedimenti possono tra l'altro comprendere:

- (a) restrizioni o condizioni speciali per la concessione di autorizzazioni per tali zone:
 - i) l'elaborazione e l'esame di valutazioni d'impatto ambientale;
 - ii) l'elaborazione in tali zone di disposizioni specifiche concernenti il monitoraggio, la rimozione degli impianti e il divieto di qualsiasi scarico;
- (b) l'intensificazione degli scambi di informazioni tra gli operatori, le autorità competenti, le parti e l'organizzazione con riguardo alle questioni che possono interessare tali zone.

SEZIONE V - COOPERAZIONE

Articolo 22

STUDI E PROGRAMMI DI RICERCA

In conformità all'articolo 13 della convenzione le parti, ove appropriato, cooperano per promuovere studi e intraprendere programmi di ricerca scientifica e tecnologica allo scopo di mettere a punto nuovi metodi per:

- (a) svolgere le attività in modo da ridurre al minimo il rischio di inquinamento;

- (b) prevenire, ridurre, combattere e controllare l'inquinamento, soprattutto in casi di emergenza.

Articolo 23

NORME E REGOLE INTERNAZIONALI E

PRATICHE E PROCEDURE INTERNAZIONALI RACCOMANDATE

1. Le parti cooperano, direttamente o tramite l'organizzazione o altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di:
 - (a) stabilire criteri scientifici appropriati per la formulazione e l'elaborazione di norme e regole internazionali e di pratiche e procedure internazionali raccomandate allo scopo di conseguire gli obiettivi del presente protocollo;
 - (b) formulare ed elaborare tali norme e regole internazionali e pratiche e procedure internazionali raccomandate;
 - (c) formulare e adottare orientamenti in conformità alle pratiche e alle procedure internazionali allo scopo di garantire l'osservanza delle disposizioni dell'allegato VI.
2. Le parti si adoperano per armonizzare quanto prima le rispettive leggi e i rispettivi regolamenti con le norme e le regole internazionali e con le pratiche e le procedure internazionali raccomandate di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Le parti si sforzano, nella misura del possibile, di scambiare informazioni concernenti le loro politiche, leggi e regolamenti nazionali nonché l'armonizzazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 24

ASSISTENZA SCIENTIFICA E TECNICA AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

1. Le parti cooperano, direttamente o con l'assistenza di organizzazioni regionali o di altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di elaborare e, nella misura del possibile, attuare programmi di assistenza a favore dei paesi in via di sviluppo, in particolare nei settori della scienza, del diritto, dell'istruzione e della tecnologia, per prevenire, ridurre, combattere e controllare l'inquinamento derivante dalle attività nella zona del protocollo.
2. L'assistenza tecnica verte in particolare sulla formazione di personale scientifico, giuridico e tecnico nonché sull'acquisizione, utilizzazione e fabbricazione da parte di tali paesi delle attrezzature appropriate a condizioni vantaggiose da convenire tra le parti interessate.

Articolo 25

INFORMAZIONI RECIPROCHE

Le parti si informano reciprocamente, direttamente o tramite l'organizzazione, in merito alle misure adottate, ai risultati conseguiti e, se del caso, alle difficoltà incontrate nell'applicazione del presente protocollo. Esse decidono nel corso delle riunioni le procedure per la raccolta e la comunicazione di tali informazioni.

Articolo 26

INQUINAMENTO TRANSFRONTALIERO

1. Ogni parte adotta i provvedimenti necessari per garantire che le attività soggette alla propria giurisdizione siano condotte in modo da non causare inquinamento oltre i limiti di tale giurisdizione.
2. Una parte nella cui giurisdizione le attività sono previste o svolte tiene conto di eventuali effetti dannosi sull'ambiente, a prescindere dal fatto che tali effetti possano prodursi entro i limiti della propria giurisdizione o oltre tali limiti.
3. Se una parte viene a conoscenza di casi in cui l'ambiente marino è in pericolo imminente di essere danneggiato o è stato danneggiato dall'inquinamento, essa ne informa immediatamente le altre parti che ritiene possano essere interessate da tale danno e il Centro regionale di coordinamento e controllo per la prevenzione e la lotta all'inquinamento nel Mediterraneo (REMPEC) e fornisce loro tempestivamente informazioni affinché, se necessario, possano prendere le misure appropriate. Il REMPEC diffonde immediatamente tali informazioni a tutte le parti interessate.
4. Le parti si adoperano, in conformità ai propri sistemi giuridici e, se del caso, sulla base di un accordo, per garantire parità di accesso e di trattamento nei procedimenti amministrativi a cittadini di altri Stati che possano essere interessati dall'inquinamento o da altri effetti negativi risultanti dalle operazioni proposte o in corso.
5. Se l'inquinamento ha origine nel territorio di uno Stato che non è parte contraente del presente protocollo, qualsiasi parte contraente interessata si adopera per cooperare con tale Stato al fine di rendere possibile l'applicazione del protocollo.

Articolo 27

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

1. Le parti si impegnano a cooperare appena possibile per elaborare e adottare norme e procedure appropriate concernenti la determinazione delle responsabilità e il risarcimento dei danni derivanti dalle attività di cui al presente protocollo, in conformità all'articolo 16 della convenzione.

2. In attesa dell'instaurazione di tali procedure ogni parte:
- (a) adotta i provvedimenti necessari per assicurare che gli operatori siano considerati responsabili dei danni causati dalle attività e che siano tenuti a versare un risarcimento pronto e adeguato;
 - (b) adotta i provvedimenti necessari per assicurare che gli operatori abbiano e mantengano una copertura assicurativa o un'altra garanzia finanziaria della natura e alle condizioni specificate dalla parte contraente per garantire il risarcimento dei danni causati dalle attività contemplate dal presente protocollo.

SEZIONE VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

NOMINA DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

Ciascuna parte contraente nomina una o più autorità competenti per:

- (a) concedere, rinnovare e registrare le autorizzazioni previste alla sezione II del presente protocollo;
- (b) rilasciare e registrare i permessi speciali e generali di cui all'articolo 9 del presente protocollo;
- (c) rilasciare i permessi di cui all'allegato V del presente protocollo;
- (d) approvare il sistema di trattamento e certificare l'impianto di depurazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del presente protocollo;
- (e) concedere l'autorizzazione preventiva per gli scarichi eccezionali di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo;
- (f) adempiere agli obblighi riguardanti le misure di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafi 3 e 4, del presente protocollo;
- (g) svolgere le funzioni relative al piano di emergenza di cui all'articolo 16 e all'allegato VII del presente protocollo;
- (h) stabilire le procedure di monitoraggio di cui all'articolo 19 del presente protocollo;
- (i) controllare le operazioni di rimozione degli impianti di cui all'articolo 20 del presente protocollo.

Articolo 29

MISURE TRANSITORIE

Ciascuna parte elabora procedure e regolamenti relativi alle attività, autorizzate o no, avviate prima dell'entrata in vigore del presente protocollo per assicurare, nel limite del possibile, la loro conformità alle disposizioni dello stesso.

Articolo 30

RIUNIONI

1. Le riunioni ordinarie delle parti si svolgono durante le riunioni ordinarie delle parti contraenti della convenzione, organizzate in conformità all'articolo 18 della stessa. Le parti possono anche tenere riunioni straordinarie, in conformità all'articolo 18 della convenzione.
2. Le riunioni delle parti del presente protocollo hanno, tra l'altro, come obiettivo:
 - (a) vigilare sull'attuazione del presente protocollo ed esaminare l'efficacia dei provvedimenti adottati nonché l'opportunità di adottarne altri, in particolare sotto forma di allegati e appendici;
 - (b) rivedere e modificare allegati o appendici del presente protocollo;
 - (c) esaminare le informazioni relative alle autorizzazioni concesse o rinnovate in conformità alla sezione II del presente protocollo;
 - (d) esaminare le informazioni relative ai permessi rilasciati e alle approvazioni concesse in conformità alla sezione III del presente protocollo;
 - (e) adottare gli orientamenti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del presente protocollo;
 - (f) esaminare i dati relativi ai piani di emergenza e ai mezzi di intervento nei casi di emergenza adottati in conformità all'articolo 16 del presente protocollo;
 - (g) stabilire criteri e formulare norme e regole internazionali e pratiche e procedure internazionali raccomandate in conformità all'articolo 23, paragrafo 1, del presente protocollo, nella forma convenuta dalle parti;
 - (h) facilitare l'attuazione delle politiche e il conseguimento degli obiettivi di cui alla sezione V, in particolare l'armonizzazione delle normative nazionali e della Comunità europea in conformità all'articolo 23, paragrafo 2, del presente protocollo;
 - (i) esaminare i progressi realizzati nell'attuazione dell'articolo 27 del presente protocollo;
 - (j) assolvere ad ogni altro compito che risulti necessario per l'applicazione del presente protocollo.

Articolo 31

RELAZIONI CON LA CONVENZIONE

1. Le disposizioni della convenzione relative a qualsiasi protocollo si applicano al presente protocollo.
2. Il regolamento interno e le norme finanziarie adottate in conformità all'articolo 24 della convenzione si applicano al presente protocollo, salvo patto contrario delle parti del presente protocollo.

Articolo 32

CLAUSOLA FINALE

1. Il presente protocollo è aperto a Madrid dal 14 ottobre 1994 al 14 ottobre 1995 per la firma degli Stati parti della convenzione invitati alla conferenza dei plenipotenziari degli Stati costieri della regione mediterranea sul protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento risultante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo, tenutasi a Madrid il 13 e 14 ottobre 1994. Esso è inoltre aperto fino alle stesse date per la firma della Comunità europea e di simili associazioni economiche regionali di cui almeno un membro sia uno Stato costiero della zona del protocollo e che eserciti competenze nei settori contemplati dal presente protocollo in conformità all'articolo 30 della convenzione.
2. Il presente Protocollo è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il governo di Spagna, che assume le funzioni di depositario.
3. Dal 15 ottobre 1995 il presente protocollo è aperto all'adesione degli Stati di cui al paragrafo 1, della Comunità europea e delle associazioni indicate nello stesso paragrafo.
4. Il presente protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito di almeno sei strumenti di ratifica, accettazione o approvazione del protocollo o di adesione allo stesso delle parti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo.

ALLEGATO I

SOSTANZE E MATERIALI PERICOLOSI O NOCIVI IL CUI SMALTIMENTO È VIETATO NELLA ZONA DEL PROTOCOLLO

- A. Le seguenti sostanze e materiali e i relativi composti sono elencati ai fini previsti all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo. Sono stati scelti principalmente sulla base della loro tossicità, persistenza e bioaccumulazione.
1. Mercurio e composti del mercurio
 2. Cadmio e composti del cadmio
 3. Composti organostannici e sostanze che possono dare origine a questi composti nell'ambiente marino³
 4. Composti organofosforici e sostanze che possono dare origine a questi composti nell'ambiente marino¹
 5. Composti organoalogenati e sostanze che possono dare origine a questi composti nell'ambiente marino¹
 6. Petrolio greggio, olio combustibile, morchie, oli lubrificanti usati e prodotti raffinati
 7. Materie sintetiche persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione o andare a fondo e che possono interferire con ogni tipo di utilizzazione legittima del mare
 8. Sostanze che risultano avere proprietà cancerogene, teratogene o mutagene nell'ambiente marino o attraverso di esso
 9. Sostanze radioattive, compresi i loro residui, se i relativi scarichi non sono conformi ai principi della radioprotezione definiti dalle competenti organizzazioni internazionali, tenendo conto della protezione dell'ambiente marino.
- B. Il presente allegato non si applica agli scarichi contenenti sostanze elencate nella sezione A in quantità inferiori ai limiti definiti congiuntamente dalle parti e, per quanto riguarda gli idrocarburi, ai limiti definiti all'articolo 10 del presente protocollo.

³ Ad eccezione di quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente in sostanze biologicamente innocui.

ALLEGATO II

SOSTANZE E MATERIALI PERICOLOSI O NOCIVI IL CUI SMALTIMENTO È SOGGETTO A UN PERMESSO SPECIALE

- A. Le seguenti sostanze e materiali e i relativi composti sono stati selezionati ai fini dell'articolo 9, paragrafo 5, del protocollo.
1. Arsenico
 2. Piombo
 3. Rame
 4. Zinco
 5. Berillio
 6. Nichel
 7. Vanadio
 8. Cromo
 9. Biocidi e loro derivati non compresi nell'allegato I
 10. Selenio
 11. Antimonio
 12. Molibdeno
 13. Titanio
 14. Stagno
 15. Bario (diverso dal solfato di bario)
 16. Boro
 17. Uranio
 18. Cobalto
 19. Tallio
 20. Tellurio
 21. Argento
 22. Cianuri

- B. Il controllo e la rigorosa limitazione dello scarico delle sostanze di cui alla sezione A devono essere attuati in conformità all'allegato III.

ALLEGATO III

FATTORI DA CONSIDERARE PER IL RILASCIO DEI PERMESSI

Ai fini del rilascio di un permesso richiesto a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, si terrà conto in particolare, a seconda dei casi, dei seguenti fattori:

- A. Caratteristiche e composizione del residuo
 - 1. Tipo e dimensioni della fonte del residuo (ad es. processo industriale)
 - 2. Tipo di residuo (origine, composizione media)
 - 3. Forma del residuo (solido, liquido, fanghi, gassoso)
 - 4. Quantità totale (volume scaricato, ad es. all'anno)
 - 5. Modalità dello scarico (continuo, intermittente, a variazione stagionale, ecc.)
 - 6. Concentrazioni dei principali costituenti, delle sostanze elencate nell'allegato I, delle sostanze elencate nell'allegato II e, se del caso, di altre sostanze
 - 7. Proprietà fisiche, chimiche e biochimiche del residuo.
- B. Caratteristiche dei componenti del residuo in termini di nocività
 - 1. Persistenza (fisica, chimica, biologica) nell'ambiente marino
 - 2. Tossicità e altri effetti nocivi
 - 3. Accumulo nei materiali biologici o nei sedimenti
 - 4. Trasformazione biochimica che produce composti nocivi
 - 5. Effetti negativi sul contenuto e sull'equilibrio di ossigeno
 - 6. Sensibilità alle trasformazioni fisiche, chimiche e biochimiche e interazione nell'ambiente acquatico con altri componenti dell'acqua marina che possono produrre effetti biologici o altri effetti nocivi ai fini delle utilizzazioni elencate nella sezione E.
- C. Caratteristiche del luogo di scarico e dell'ambiente marino ricettore
 - 1. Caratteristiche idrografiche, meteorologiche, geologiche e topografiche della zona
 - 2. Ubicazione e tipo di scarico (emissario, canale, bocca di scarico, ecc.) e relazione con altre zone (aree di svago, zone adibite alla riproduzione, all'allevamento e alla pesca, zone adibite alla molluschicoltura, ecc.) e altri scarichi
 - 3. Diluizione iniziale nel punto di scarico nell'ambiente marino ricettore

4. Caratteristiche di dispersione (ad esempio, effetti delle correnti, delle maree e del vento sullo spostamento orizzontale e sul mescolamento verticale)
5. Caratteristiche delle acque ricettrici con riguardo alle condizioni fisiche, chimiche, biologiche ed ecologiche nella zona di scarico
6. Capacità dell'ambiente marino ricettore di assorbire gli scarichi di residui senza effetti indesiderabili.

D. Disponibilità di tecniche in materia di residui

I metodi di riduzione e scarico dei residui devono essere scelti, sia per gli effluenti industriali che per quelli domestici, tenendo conto della disponibilità e della fattibilità di:

- (a) processi di trattamento alternativi;
- (b) metodi di riutilizzo o di smaltimento;
- (c) alternative di smaltimento a terra;
- (d) tecnologie appropriate a scarsa produzione di residui.

E. Danni potenziali all'ecosistema marino e alle utilizzazioni dell'acqua di mare

1. Effetti sulla salute umana dovuti all'impatto dell'inquinamento su:
 - (a) organismi marini commestibili;
 - (b) acque di balneazione;
 - (c) estetica.
2. Effetti sugli ecosistemi marini, in particolare sulle risorse biologiche, sulle specie minacciate e sugli habitat vulnerabili.
3. Effetti su altri usi legittimi del mare in conformità al diritto internazionale.

ALLEGATO IV

VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

1. Ciascuna parte impone che la valutazione d'impatto ambientale contenga almeno gli elementi seguenti:
 - (a) la delimitazione dei confini geografici della zona in cui si svolgeranno le attività, comprese se del caso le zone di sicurezza;
 - (b) una descrizione dello stato iniziale dell'ambiente nella zona;
 - (c) un'indicazione della natura, degli scopi, della portata e della durata delle attività proposte;
 - (d) una descrizione dei metodi, degli impianti e degli altri mezzi che dovranno essere utilizzati e delle possibili alternative a tali metodi e mezzi;
 - (e) una descrizione degli effetti prevedibili diretti o indiretti, a breve e a lungo termine, delle attività proposte sull'ambiente, compresi flora, fauna ed equilibrio ecologico;
 - (f) una relazione che descriva le misure proposte per ridurre al minimo il rischio di danni ambientali derivanti dallo svolgimento delle attività proposte, comprese possibili alternative a tali misure;
 - (g) un'indicazione delle misure da adottare per proteggere l'ambiente dall'inquinamento e da altri effetti negativi durante e dopo le attività proposte;
 - (h) un riferimento alla metodologia utilizzata per effettuare la valutazione d'impatto ambientale;
 - (i) un'indicazione della probabilità che l'ambiente di un altro Stato risenta delle attività proposte.
2. Ciascuna parte stabilisce norme che tengano conto delle norme e regole internazionali e delle pratiche e procedure internazionali raccomandate, adottate in conformità all'articolo 23 del protocollo, in base alle quali le valutazioni d'impatto ambientale devono essere esaminate.

ALLEGATO V

IDROCARBURI E MISCELE DI IDROCARBURI E FLUIDI E DETRITI DI PERFORAZIONE

Le seguenti disposizioni sono prescritte dalle parti in conformità all'articolo 10.

A. Idrocarburi e miscele di idrocarburi

1. Gli sversamenti ad alto contenuto di idrocarburi provenienti dal drenaggio di lavorazione e dal drenaggio di piattaforma sono contenuti, deviati e quindi trattati come parte del prodotto, ma il rimanente è trattato a un livello accettabile prima di essere scaricato, in conformità alle buone pratiche del settore petrolifero;
2. i rifiuti e i fanghi contenenti idrocarburi derivanti dai processi di separazione sono trasportati a terra;
3. sono prese tutte le necessarie precauzioni per ridurre al minimo le fuoriuscite in mare di petrolio raccolto o bruciato durante le prove dei pozzi;
4. sono prese tutte le necessarie precauzioni per garantire che il gas risultante dalle attività petrolifere sia bruciato o utilizzato in maniera appropriata.

B. Fluidi e detriti di perforazione

1. I fluidi e i detriti di perforazione a base acquosa sono soggetti alle disposizioni seguenti:
 - (a) l'utilizzo e lo smaltimento di tali fluidi di perforazione sono disciplinati dal piano di utilizzo delle sostanze chimiche e dalle disposizioni dell'articolo 9 del presente protocollo;
 - (b) lo smaltimento dei detriti di perforazione è effettuato a terra o in mare in un sito o una zona appropriati decisi dall'autorità competente.
2. I fluidi e i detriti di perforazione a base di idrocarburi sono soggetti alle disposizioni seguenti:
 - (a) tali fluidi sono utilizzati solo se presentano una tossicità sufficientemente bassa e solo dopo che l'autorità competente, dopo aver verificato il livello di tossicità, abbia rilasciato un permesso all'operatore;
 - (b) è vietato lo smaltimento in mare di tali fluidi di perforazione;
 - (c) lo smaltimento in mare dei detriti di perforazione è autorizzato solo a condizione che un sistema efficace di controllo dei solidi sia installato e funzioni adeguatamente, che il punto di scarico si trovi ben al di sotto della superficie dell'acqua e che il contenuto di idrocarburi sia inferiore a 100 grammi per chilogrammo di detriti secchi;

- (d) è vietato lo smaltimento di tali detriti di perforazione nelle zone specialmente protette;
 - (e) in caso di perforazioni di produzione e di sviluppo deve essere attuato un programma di campionamento e analisi del fondo marino nella zona di contaminazione.
3. Fluidi di perforazione a base di gasolio:

è vietato l'utilizzo di fluidi di perforazione a base di gasolio. Il gasolio può eccezionalmente essere aggiunto ai fluidi di perforazione nelle situazioni specificate dalle parti.

ALLEGATO VI

MISURE DI SICUREZZA

Le seguenti disposizioni sono prescritte dalle parti in conformità all'articolo 15.

- (a) L'impianto deve essere sicuro e adatto allo scopo previsto, in particolare deve essere progettato e costruito in modo da resistere, con il suo carico massimo, a qualsiasi fenomeno naturale, in special modo le condizioni di vento e di onde massimi rilevate negli annali meteorologici, possibilità di terremoti, condizioni e stabilità del fondo marino e profondità delle acque.
- (b) Tutte le fasi delle attività, compresi il magazzinaggio e il trasporto delle risorse estratte, devono essere adeguatamente preparate, l'attività nel suo complesso deve poter essere controllata a fini di sicurezza e deve essere condotta nel modo più sicuro possibile e l'operatore deve applicare un sistema di monitoraggio per tutte le attività.
- (c) I sistemi di sicurezza più avanzati devono essere utilizzati e verificati periodicamente per ridurre al minimo i pericoli di fuoriuscite, sversamenti, scarichi accidentali, incendi, esplosioni, eruzioni e qualsiasi altro evento che rappresenti una minaccia per la sicurezza umana o per l'ambiente; un equipaggio specializzato istruito sul funzionamento e sulla manutenzione di questi sistemi deve essere presente ed effettuare esercitazioni periodiche. Qualora siano autorizzati impianti non occupati in permanenza da personale, è assicurata la disponibilità permanente di un equipaggio specializzato.
- (d) L'impianto e, se necessario, la zona di sicurezza stabilita devono essere segnalati in conformità alle raccomandazioni internazionali in modo da fornire un avvertimento adeguato della loro presenza e indicazioni sufficienti per la loro individuazione.
- (e) In conformità alle pratiche marittime internazionali, gli impianti devono essere indicati sulle carte e gli interessati devono essere avvisati della loro presenza.
- (f) Per garantire l'osservanza delle disposizioni che precedono, la o le persone responsabili dell'impianto e/o delle attività, compresa la persona responsabile della valvola di sicurezza (*blow-out preventer* o BOP), devono possedere le qualifiche richieste dall'autorità competente; inoltre deve essere disponibile in permanenza personale qualificato in numero sufficiente. Tali qualifiche prevedono in particolare una formazione continua in materia di sicurezza e ambiente.

ALLEGATO VII

PIANO DI EMERGENZA

A. Piano di emergenza dell'operatore

1. Gli operatori sono tenuti ad assicurare che:
 - (a) l'impianto disponga dei sistemi di allarme e di comunicazione più appropriati e mantenuti in buono stato di funzionamento;
 - (b) sia dato immediatamente l'allarme in caso di emergenza e che qualsiasi emergenza sia tempestivamente comunicata all'autorità competente;
 - (c) la trasmissione dell'allarme, l'assistenza appropriata e il coordinamento dell'assistenza possano essere organizzati e controllati senza indugio in coordinamento con l'autorità competente;
 - (d) l'equipaggio presente nell'impianto e l'autorità competente siano informati immediatamente sulla natura e sulla portata dell'emergenza;
 - (e) l'autorità competente sia costantemente informata dell'evoluzione della situazione;
 - (f) in qualsiasi momento siano disponibili in numero sufficiente i materiali e le attrezzature più appropriati, comprese imbarcazioni e aeronavi, per porre in atto il piano di emergenza;
 - (g) l'equipaggio specializzato di cui all'allegato VI, lettera c), sia a conoscenza dei metodi e delle tecniche più appropriati per contrastare le fuoriuscite, gli sversamenti, gli scarichi accidentali, gli incendi, le esplosioni, le eruzioni e qualsiasi altro evento che rappresenti una minaccia alla vita umana o all'ambiente;
 - (h) l'equipaggio specializzato responsabile della riduzione e prevenzione degli effetti negativi a lungo termine sull'ambiente sia a conoscenza dei metodi e delle tecniche più appropriati al riguardo;
 - (i) l'equipaggio conosca perfettamente il piano di emergenza dell'operatore e che si svolgano periodicamente esercitazioni di emergenza, in modo che l'equipaggio abbia una conoscenza operativa approfondita delle attrezzature e delle procedure e che ciascuno conosca esattamente il proprio ruolo nel piano.
2. L'operatore collabora, in un quadro istituzionale, con altri operatori od organismi in grado di fornire l'assistenza necessaria in modo da garantire che, qualora l'entità o la natura dell'emergenza crei un rischio per cui l'assistenza sia o possa essere richiesta, tale assistenza possa essere fornita.

B. Coordinamento e istruzioni nazionali

L'autorità competente per le emergenze di una parte contraente assicura:

- (a) il coordinamento del piano e/o delle procedure di emergenza a livello nazionale con il piano di emergenza dell'operatore e il controllo dello svolgimento delle operazioni, soprattutto qualora l'emergenza comporti effetti negativi significativi;
- (b) istruzioni all'operatore di prendere qualsiasi provvedimento da essa specificato per prevenire, ridurre o combattere l'inquinamento o in preparazione di ulteriori azioni pertinenti, compresa la richiesta di una piattaforma di perforazione di soccorso, o divieto all'operatore di compiere un determinato intervento;
- (c) il coordinamento delle operazioni di prevenzione, riduzione o lotta all'inquinamento o di preparazione di altri interventi pertinenti nell'ambito della giurisdizione nazionale con operazioni analoghe intraprese nell'ambito della giurisdizione di altri Stati o da organizzazioni internazionali;
- (d) raccolta e pronta disponibilità di tutte le informazioni necessarie concernenti le attività in corso;
- (e) redazione di un elenco aggiornato delle persone e degli organismi che devono essere avvisati e informati dell'emergenza, della sua evoluzione e dei provvedimenti adottati;
- (f) raccolta di tutte le informazioni necessarie sulla portata dell'emergenza e sui mezzi per combatterla e comunicazione di tali informazioni alle parti interessate;
- (g) coordinamento e supervisione dell'assistenza di cui alla parte A, in cooperazione con l'operatore;
- (h) organizzazione e, se necessario, coordinamento di azioni specifiche, compreso l'intervento di esperti tecnici e di personale qualificato con le attrezzature e i materiali necessari;
- (i) comunicazione immediata alle autorità competenti delle altre parti che potrebbero essere interessate dall'emergenza per permettere loro di adottare gli opportuni provvedimenti;
- (j) se necessario, fornitura di assistenza tecnica alle altre parti;
- (k) comunicazione immediata alle organizzazioni internazionali competenti al fine di evitare pericoli per la navigazione e altri interessi.

APPENDICE

Elenco degli idrocarburi⁴

Asfalti (bitumi)

Componenti di base per miscele (Blending Stocks)

Impermeabilizzanti bituminosi (Roofers Flux)

Residuo di prima distillazione (Straight Run Residue)

Idrocarburi

Olio purificato

Petrolio greggio

Miscela contenenti petrolio greggio

Combustibile per motori diesel

Olio combustibile n. 4

Olio combustibile n. 5

Olio combustibile n. 6

Olio combustibile residuo

Residuo petrolifero per pavimentazioni stradali (Road Oil)

Olio per trasformatori

Idrocarburi aromatici (ad eccezione degli oli vegetali)

Oli lubrificanti e oli di base

Oli minerali

Oli per motori

Oli penetranti

Oli per macchine tessili (Spindle Oil)

Oli per turbine

Distillati

⁴ L'elenco degli idrocarburi non è necessariamente da considerare esaustivo.

Benzina da distillazione diretta

Prodotti della distillazione flash (Flashed Feed Stocks)

Gasolio

Gasolio di cracking

Jet fuel

JP-1 (cherosene)

JP-3

JP-4

JP-5 (cherosene, pesante)

Combustibile per turbine

Cherosene

Acqua ragia minerale (Mineral spirit)

Nafta

Solvente

Benzina pesante

Frazioni intermedie (Heartcut Distillate Oil)

Basi per miscele di benzine

Alchilati

Riformati

Polimeri

Benzine

Benzina naturale

Benzina per autoveicoli

Benzina avio

Benzina da distillazione diretta

Olio combustibile n. 1 (cherosene)

Olio combustibile n. 1-D

Olio combustibile n. 2

Olio combustibile n. 2-D